

Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 per attività di committenza ausiliaria per la procedura di gara finalizzata alla concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Collesalvetti.

Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Livorno – c.f. 00104330493 – con sede in Livorno, Piazza del Municipio, 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e dell'art. 49 dello Statuto Comunale, dal Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato e Responsabile del Procedimento _____, ivi domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.____ del _____ 2023

E

Il Comune di Collesalvetti, c.f. _____ con sede legale in _____ legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e dell'art. ____ dello Statuto Comunale, da _____ ivi domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.____ del _____ 2023

di seguito congiuntamente denominate “Parti”

PREMESSO CHE

Ai sensi del comma 11 dell'art. 62 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le Stazioni Appaltanti qualificate possono svolgere, in relazione ai

requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale;

Attualmente il Comune di Livorno è stazione appaltante qualificata “con riserva” senza limiti di importo (L1 – lavori ed SF1 - servizi e forniture);

il Comune di Collesalveti ha richiesto di avvalersi del Comune di Livorno per l'espletamento della procedura finalizzata alla concessione del servizio di ristorazione scolastica.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO E NECESSARIO

addivenire - come previsto dall'art 62, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - alla stipula di un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990

PRESO ATTO

– della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Livorno
n. del

– della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Collesalveti
n. del

con le quali si approva lo schema di accordo per la redazione del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra indicate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto ed attività di Committenza ausiliaria

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Per le finalità ricordate nelle Premesse, il Comune di Collesalveti si avvarrà dell'assistenza tecnico-amministrativa dell'Ufficio Gare e Contratti del

Comune di Livorno per l'espletamento della procedura di gara finalizzata alla concessione del servizio di ristorazione scolastica. Le modalità di assistenza e le reciproche relazioni tra Comune di Livorno e Comune di Collesalvetti sono definite dal presente Accordo.

ART. 2 – Attività del Comune di Livorno

Il Comune di Livorno curerà la gestione tecnico-operativa della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Collesalvetti, assicurando il corretto svolgimento della stessa dalla fase di avvio sino alla proposta di aggiudicazione, in collaborazione con il RUP del Comune di Collesalvetti di cui all'art. 15 D.lgs. 36/2023, che rimarrà pertanto responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione della procedura.

In particolare, le attività di committenza ausiliaria di competenza del Comune di Livorno saranno le seguenti:

- acquisire il CIG su delega;
- redigere le bozze degli atti di gara - ad esclusione del Progetto, del PEF e del Capitolato Speciale (descrittivo e prestazionale), già predisposti dal Comune di Collesalvetti- ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e/o la lettera di invito, nonché, provvedere alla sottoscrizione degli stessi;
- curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:
 - di pubblicità, nelle modalità previste dalla normativa vigente,
 - di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici,
 - di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente (di concerto con il RUP del Comune di Collesalveti);

- effettuare la verifica della documentazione amministrativa;
- curare la verbalizzazione di tutte le sedute di gara sino alla proposta di aggiudicazione;
- disporre le esclusioni dalla gara, di concerto con il RUP del Comune di Collesalveti;
- nominare la Commissione Giudicatrice, i cui nominativi dovranno essere previamente indicati dal Comune di Collesalveti, in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione;
- nell'ambito delle rispettive competenze di fase, collaborare con il RUP del Comune di Collesalveti alla verifica delle offerte anormalmente basse;
- curare l'accesso agli atti di gara;
- collaborare col Comune di Collesalveti ai fini della stipulazione del contratto.

La procedura si svolgerà come di seguito:

- a) Il Comune di Livorno si impegna ad attivare la procedura di gara entro 15 giorni dal ricevimento della determina a contrarre adottata dal Comune di Collesalveti ed inviata al Comune di Livorno al fine di avviare la procedura di gara.
- b) Completata la procedura di gara, il Comune di Livorno

rimette copia integrale del fascicolo relativo alla procedura di gara al Comune di Collesalveti, unitamente al verbale contenente la proposta di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti conseguenti.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, il Comune di Livorno potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune di Collesalveti. La richiesta di chiarimenti o integrazioni costituisce interruzione dei termini sopra indicati ai fini del presente Accordo, sino ad adempimento della richiesta.

Il Comune di Collesalveti dà atto che il Comune di Livorno non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze di eventuali malfunzionamenti delle piattaforme telematiche delle quali si avvale per lo svolgimento della procedura di gara.

ART. 3 – Attività di competenza del Comune di Collesalveti.

Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza del Comune di Collesalveti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e progettazione) sia tutti gli atti successivi alla procedura di gara: adozione della determinazione di aggiudicazione, stipula contratto, fase esecutiva del contratto, ecc.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del Comune di Collesalveti:

- a) la nomina del RUP ex art. 15 D. Lgs n. 36/2023;
- b) la programmazione dei lavori, forniture e servizi;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, compreso l'affidamento degli eventuali incarichi necessari;

d) l'adozione della decisione di contrarre, l'assunzione di tutti gli eventuali impegni di spesa e le relative liquidazioni;

f) la stipula del contratto;

g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del servizio ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi, ove prevista.

Il Comune di Collesalveti si impegna a:

- fornire al Comune di Livorno tutta la documentazione di propria competenza nei tempi richiesti, tenendo indenne il Comune di Livorno da ogni responsabilità conseguente all'invio di documentazione tardiva e/o incompleta e/o errata;

- non richiedere danni nei confronti del Comune di Livorno per eventuali inadempimenti da parte delle ditte e per ogni eventuale contenzioso che dovesse sorgere in relazione alla procedura di affidamento.

ART. 4 – Organizzazione del servizio

Il luogo di svolgimento della procedura è convenzionalmente individuato nella sede del Comune di Livorno; tutte le attività per le quali non è necessariamente richiesta dalle norme, dai regolamenti o da esigenze operative la presenza potranno peraltro essere organizzate e svolte, ove tecnicamente possibile, anche con modalità a distanza.

Il Comune di Livorno provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate. In particolare, sarà assicurata all'Ufficio competente la dotazione delle strumentazioni informatiche necessarie per la gestione delle gare telematiche al fine di limitare più

possibile la gestione cartacea.

Il Comune di Collesalveti è consapevole che le attività svolte nell'ambito del presente Accordo vanno ad integrarsi nel programma di attività e di gare del Comune di Livorno e che -in caso di conflitto- le gare del Comune di Livorno hanno priorità.

ART. 5 – Rimborso delle spese relative alla procedura di gara

Sono poste comunque a carico del Comune di Collesalveti le spese inerenti la pubblicità delle procedure, i contributi per l'ANAC, le spese per le commissioni di gara.

Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico al Comune di Collesalveti, salvo il caso di accertamento in via definitiva di responsabilità a carico del Comune di Livorno, nei limiti di quanto eventualmente accertato.

Il Comune di Collesalveti si impegna a prevedere nel quadro economico della procedura di gara le risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36 /2023 e all'allegato I.10 da erogare al personale del Comune di Livorno partecipante alla procedura.

Gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal Comune di Livorno sono quantificati ai sensi del comma 8 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dello specifico Regolamento in vigore per il Comune di Collesalveti al momento dell'affidamento della concessione di cui alla presente convenzione.

Le suddette somme sono dovute al Comune di Livorno successivamente alla aggiudicazione.

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del Comune di Collesalvetti

ART. 6 – Durata

Il presente Accordo ha durata dalla data della stipula e sino al completamento della procedura di gara.

ART. 7 – Norme finali e transitorie

Le Parti concordano che le comunicazioni per la gestione del presente Accordo tra i rispettivi uffici e soggetti incaricati avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni effettuate tramite gli indirizzi di posta elettronica che ogni Parte comunicherà.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme del D.Lgs. 36/2023 ed alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto del presente accordo.

ART. 8 - Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti in merito all'attuazione del presente accordo è risolta prioritariamente in via bonaria.

Qualora le Parti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria che dovesse sorgere in merito al presente atto sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per eventuali controversie da attribuire alla giurisdizione amministrativa, sarà esclusivamente competente il TAR della Toscana.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali sono utilizzati dalle Parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.

ART. 10 - Modalità elettronica e spese di stipula

Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata, viene perfezionato in modalità elettronica.

L'originale del presente accordo verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.

Il presente accordo non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86 (*“Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni”*).

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo (art 16 Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972).

Fatto, letto approvato e sottoscritto.